

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1967

Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 31 dicembre 1967 cesseranno d'aver vigore le addizionali istituite con il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, numero 1142.

Dette addizionali riguardano sostanzialmente due gruppi d'imposte: quelle dirette erariali e locali, escluse le imposte sul reddito dei terreni e l'imposta di ricchezza mobile liquidata con l'aliquota del 4 per cento sui redditi di categoria C/2 e quelle indirette erariali sulle donazioni, sul valore globale dell'asse ereditario e delle successioni quando il valore dell'asse ereditario o della donazione sia superiore a 5 milioni.

Le aliquote delle predette addizionali furono stabilite nella misura del 10 per cento

per il primo gruppo d'imposte e dell'8 per cento o del 12 per cento per il secondo gruppo a seconda dell'ammontare dell'asse ereditario o delle donazioni.

Per far fronte alle eccezionali esigenze di spesa dello Stato per l'esercizio 1968 e successivi, fino a quando non sarà dato un nuovo assetto alle entrate con la riforma tributaria attualmente all'esame del Parlamento, si è ravvisata la necessità e l'urgenza di prorogare l'applicazione della sola addizionale riguardante il primo gruppo d'imposte.

Per il conseguimento degli scopi anzi citati è stato adottato il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, del quale ora si chiede la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, recante proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

ALLEGATO

Decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308, dell'11 dicembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare l'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del citato decreto-legge, quale risulta sostituito dalla legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1

L'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, continua ad applicarsi per i periodi d'imposta successivi a quelli indicati dall'articolo medesimo fino a quando, in attuazione della riforma tributaria, non verranno applicate nuove aliquote per le imposte sul reddito.

I proventi derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservati esclusivamente allo Erario dello Stato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1967.

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO —
PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.